REGOLAMENTO (CEE) N. 2235/81 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1981

relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafi 4 e 7, e l'articolo 39, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole di prezzi sul mercato mondiale (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando in particolare la situazione e l'evoluzione prevedibile del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di zucchero greggio ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità; che, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, è necessario che la gara preveda la possibilità di determinare prelievi e/o restituzioni all'esportazione;

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 (4);

considerando la specificità dell'operazione, occorre stabilire modalità di applicazione particolari nell'ambito del presente regolamento e non applicare invece quelle previste dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione della concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77 (6); che, per gli stessi motivi appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CEE) n. 2990/76 della Commissione, del 9 dicembre 1976, che stabilisce le modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 342/81 (8), al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (9), nonché al regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1607/80 (11);

considerando che è opportuno chiudere le gare di cui al regolamenti (CEE) n. 1216/80 (12) e (CEE) n. 199/81 (13);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità, e durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.

2. La gara permanente rimane aperta sino al 31 agosto 1982.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 766/68 e delle disposizioni che seguono. Non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 394/70.

Articolo 3

1. Gli Stati membri stabiliscono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.
(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.
(5) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.
(6) GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.
(7) GU n. L 341 del 10. 12. 1976, pag. 14.
(8) GU n. L 38 dell'11. 2. 1981, pag. 8.
(9) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(10) GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.
(11) GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 42.
(12) GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 29.
(13) GU n. L 24 del 28. 1. 1981, pag. 8.

2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della stessa.

3. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Il bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale :

a) decorre dal 4 agosto 1981,

b) scade alle ore 10,30 del 12 agosto 1981.

2. Il termine di presentazione per ognuna delle gare parziali successive :

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi ;

b) scade alle ore 10,30 del mercoledì della settimana successiva.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, lettera b), il termine di presentazione delle offerte, la cui scadenza è prevista per :

a) mercoledì 11 e 18 novembre 1981, scade rispettivamente alle ore 10,30 di martedì 10 e 17 novembre 1981 ;

b) mercoledì 6 gennaio 1982, scade alle ore 10,30 di giovedì 7 gennaio 1982 ;

c) mercoledì 17 marzo 1982, scade alle ore 10,30 di giovedì 18 marzo 1982 ;

d) mercoledì 28 aprile 1982, scade alle ore 10,30 di martedì 27 aprile 1982.

4. In deroga al paragrafo 2, la gara parziale prevista per mercoledì 30 dicembre 1981, non avrà luogo.

5. Le ore limite fissate nel presente regolamento sono le ore del Belgio.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma indirizzato a detto organismo.

2. L'offerta deve precisare :

a) gli estremi della gara ;

b) il nome e l'indirizzo dell'offerente ;

c) il quantitativo di zucchero greggio da esportare espresso in peso « tal quale » ;

d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta ;

e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui al punto c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida soltanto se :

a) il quantitativo di zucchero greggio da esportare è pari ad almeno 250 tonnellate ;

b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta ;

c) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, lettera b), i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero greggio da esportare ;

d) è corredata da una dichiarazione dell'offerente che certifica che :

— il prodotto previsto per l'esportazione riguarda zucchero greggio ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità e

— le formalità doganali d'esportazione saranno espletate nei dipartimenti francesi d'oltremare allorquando si tratta di canne raccolte nella Comunità ;

e) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a :

— completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non sia stato rispettato, e

— informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato ;

f) essa precisa tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se :

a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa ;

b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.

5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione.

6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 9 ECU per 100 chilogrammi di zucchero da esportare ai sensi della presente gara. Tale cauzione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento, costituisce per gli aggiudicatari all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata :

a) per quanto riguarda gli offerenti, soltanto per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta ;

b) per quanto riguarda gli aggiudicatari, soltanto se quest'ultimi hanno richiesto il loro titolo d'esportazione nel termine indicato all'articolo 12, lettera b), e per il quantitativo per il quale hanno rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, lettera b) ; le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 restano applicabili.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte viene effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima.

Articolo 8

1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per gara parziale.

2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

1. Sulla base del prezzo d'intervento dello zucchero greggio in vigore al momento della gara parziale in causa e tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede :

— alla fissazione di un importo minimo del prelievo all'esportazione, ovvero

— alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo :

— nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato ;

— nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino ; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si risolva, per effetto di una offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, viene aggiudicato all'offerente in causa soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione :

— proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuno di esse, ovvero

— per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero

— per estrazione a sorte.

Articolo 11

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni :

a) gli estremi della gara ;

b) il quantitativo di zucchero greggio da esportare espresso in peso « tal quale » ;

c) il prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, la restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo per il quantitativo di cui alla lettera b).

Articolo 12

L'aggiudicatario ha :

a) il diritto al rilascio, per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta ;

b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni interessate del regolamento (CEE) n. 3183/80, una domanda di titolo di esportazione per tale quantitativo ; l'articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento e l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 645/75 non sono applicabili in questo caso.

La presentazione della domanda è effettuata al più tardi il giorno precedente a quello della gara parziale successiva. Tuttavia allorquando quest'ultima gara parziale non ha luogo nel termine indicato all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), la presentazione della domanda di titolo è effettuata entro i cinque giorni successivi al giorno della gara parziale per la quale tale domanda è presentata ;

c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Tale diritto e tali obblighi non sono trasferibili.

Articolo 13

1. Le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2990/76 non si applicano allo zucchero greggio da esportare in conformità del presente regolamento.

2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

Tuttavia,

a) i titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo tra il 12 agosto 1981 e il 30 settembre 1981, sono utilizzabili soltanto a decorrere dal 1° ottobre 1981 e sono validi solo sino al 31 dicembre 1981 ;

b) i titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo successivamente al 30 aprile 1982 sono validi soltanto sino al 30 settembre 1982.

3. Allorquando si tratta di zucchero greggio ottenuto da canne raccolte nella Comunità, la casella 18a, del titolo d'esportazione contiene inoltre una delle seguenti menzioni :

— « Titolo valido per i dipartimenti francesi d'oltremare » ;

— « Licens gyldig for de franske oversøiske departementer » ;

— « Lizenz gültig für die französischen überseeischen Departements » ;

— « Certificat valable pour les départements français d'outre-mer » ;

— «Πιστοποιητικό ισχύον γιά τά ὑπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα» ;

— « Licence valid for the French overseas departments » ;

— « Certificaat geldig voor de Franse overzeese departementen ».

4. Salvo caso di forza maggiore, allorquando l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, lettera b), non è stato rispettato e la cauzione di cui all'articolo 6 è inferiore :

a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità del detto titolo, oppure

b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68, in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo, oppure

c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

quale cauzione supplementare e alle condizioni dei termini dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c) e la cauzione di cui all'articolo 6.

Articolo 14

1. A richiesta dell'interessato, le restituzioni all'esportazione e i prelievi all'esportazione fissati in anticipo in virtù della presente gara anteriormente al 1° luglio 1982 per lo zucchero esportato a decorrere da tale data, sono adeguati conformemente al paragrafo 2, purché siano assolte le condizioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68.

2. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1, la restituzione all'esportazione è aumentata e il prelievo all'esportazione è diminuito della differenza, espressa in ECU per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982 e il prezzo d'intervento di tale zucchero in vigore il 30 giugno 1982.

Per stabilire la differenza di cui al comma precedente, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del corrispondente contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 15

Le gare di cui ai regolamenti (CEE) n. 1216/80 e (CEE) n. 199/81 sono chiuse con effetto dal 6 agosto 1981.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN